



UIL CREDITO ESATTORIE
E ASSICURAZIONI

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704

SEGRETERIA NAZIONALE

Aderente a UNI Global Union

Roma, 25 gennaio 2018

Comunicato

Banca Sviluppo sarà l'unica a subire le conseguenze delle scelte di improvvidi consulenti

Con sentenza n. 21/2018, il Giudice del lavoro del Tribunale di Forlì ha riformato quanto statuito dal medesimo Tribunale con il decreto n. 59/2016, emesso in data 7/3/2016.

Si tratta di un grande risultato per la Uilca, che vede accertata la condotta antisindacale posta in essere da Banca Sviluppo, in occasione del trasferimento d'azienda e del passaggio dei lavoratori a quest'ultima, sulla base di accordo intervenuto il 6/6/2015 tra Banca Romagna e organizzazioni sindacali diverse dalla Uilca.

In particolare, il Tribunale di Forlì ha statuito che *“la condotta della resistente appare in concreto lesiva dei diritti sindacali, laddove ha del tutto omesso di attivare la doverosa consultazione dei sindacati nella fase prodromica alla cessione (art. 47 legge 428/1990, n.d.r.), con il diretto coinvolgimento anche della cessionaria, giacchè la norma non si limita a prevedere la sussistenza di obblighi informativi in merito alle “generalità” dell’eventuale cessionario, ma sancisce un preciso obbligo di coinvolgimento dello stesso al fine di addivenire ad un accordo collettivo tra cedente, cessionario e organizzazioni sindacali.”*

Contestualmente, il Giudice ha pienamente accolto la prospettazione giuridica offerta dalla Uilca con specifico riferimento all'art. 22 CCNL, il quale detta una specifica disciplina applicabile nell'ipotesi in cui il trasferimento ed i processi di fusione, concentrazione e scorporo, nonché i conseguenti processi di riorganizzazione, comportino anche l'avvio di procedure per la riduzione di personale in esubero.

Ebbene, tale norma illegittimamente non prevede la preventiva consultazione della cedente, della cessionaria e delle organizzazioni sindacali, *“frustrando in tal modo le finalità che si era prefisso il legislatore allorquando ha modificato la disciplina dell'art. 47 legge 428/1990 nelle ipotesi in cui è maggiore la necessità di coinvolgimento congiunto delle parti”*.

Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente precisato che *“la circostanza che la disciplina prevista dalla parte seconda CCNL sia più favorevole rispetto agli obblighi previsti dall'art. 47 legge 428/1990 si risolve in mera affermazione di principio, in mera declaratoria*



contrattuale, di talché deve esserne incidentalmente dichiarata la nullità per contrasto con norma imperativa ex art. 1418 c.c., ponendosi la procedura ivi prevista in netto contrasto con la disciplina legale dell'art. 47 legge 428/1990 che, non solo quale fonte sovraordinata rispetto al contratto collettivo, ma soprattutto quale norma volta a concretizzare le previsioni dell'art. 2112 c.c., costituisce certamente norma imperativa (Cass. Civ, Sez, Lav. Sez. L, Sentenza n. 13791 del 2016), anche in quanto attinente a diritti indisponibili e quindi non derogabile dalla contrattazione collettiva. Né si può ritenere che gli obblighi di legge siano stati assolti dalla conoscenza di fatto degli accordi intervenuti tra il 6/6/2015 ed il 30/6/2015 tra altre associazioni sindacali e BRC [...]".

In buona sostanza, la sentenza non solo dichiara l'antisindacalità della condotta di Banca Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A. nella procedura di acquisizione della Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone, ma rimuove gli effetti della cessione intervenuta in data 17/7/2015 ed ordina l'avvio della procedura informativa prevista dalla Legge 428/1990.

Tutto ciò coincide esattamente con tutto quanto, *illo tempore*, affermato dalla Uilca e più volte richiesto alle Aziende interessate.

Al contrario di "alcune" OO.SS. che stipularono l'accordo senza rispettare gli obblighi di legge e penalizzando i dipendenti, la Uilca ravvisò da subito la necessità di un confronto preventivo, al fine di limitare le ricadute sui lavoratori per effetto della cessione dell'Azienda.

Per queste ragioni la Uilca, legalmente assistita dall'Avv. Prof. Pierluigi Alleva e dall'Avv. Alessandra Raffi, è stata costretta a rivolgersi al Giudice del Lavoro.

Ovviamente come Uilca bisogna essere soddisfatti per un risultato che è straordinario nel merito e da un punto di vista strettamente giuridico.

Al contrario, per Banca Sviluppo è il momento di una seria riflessione, in quanto, nonostante sia stata assente ingiustificata in occasione degli incontri oggetto della controversia, sarà l'unica a pagare le gravose conseguenze derivanti dall'ordine emanato dal Tribunale di Forlì.

D'altronde, al momento opportuno, ha preferito affidarsi ad improvvidi consulenti piuttosto che prestarsi ad un serio confronto, così come suggerito con determinazione dalla Uilca.

Fraterni saluti.

**LA SEGRETERIA NAZIONALE
(Giuseppe Del Vecchio)**